



# Reddito e Pensione di Cittadinanza



## Cos'è il Reddito di cittadinanza?

È un **sostegno economico per le famiglie in difficoltà** associato a un percorso di **reinserimento nel mondo del lavoro e di inclusione sociale**. Il beneficio economico viene accreditato mensilmente su una **nuova carta elettronica**, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno, **cosiddetta Carta RdC**.

## Che differenza c'è con la Pensione di cittadinanza?

Le regole generali e di funzionamento della Pensione di cittadinanza sono simili a quelle del Reddito di cittadinanza, tuttavia, non sono previsti gli adempimenti legati al lavoro. Si tratta di **un sussidio economico rivolto alle famiglie in difficoltà i cui componenti abbiano compiuto tutti 67 anni**.

La pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui nel nucleo familiare siano presenti esclusivamente persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienti, come definito ai fini ISEE.

Il nucleo familiare già beneficiario del Reddito di cittadinanza passa in automatico alla Pensione di cittadinanza dal mese successivo al compimento del 67° anno di età del membro più giovane. In tal caso, la trasformazione da Reddito a Pensione di cittadinanza avviene d'ufficio.

## **Chi può presentare domanda di Reddito o Pensione di cittadinanza?**

- Cittadini italiani e dell'Unione Europea
- Stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo indeterminato)
- Stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell'Unione Europea o apolidi

**Il richiedente inoltre deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.**



## Dove si presenta la domanda?

- **Presso gli Uffici postali, dal 6° giorno di ogni mese**, presentando il modello compilato predisposto dall'Inps e scaricabile dal sito [www.inps.it](http://www.inps.it). La domanda verrà inserita subito nel portale del Ministero del Lavoro dall'operatore di sportello di Poste
- **Sul sito [www.redditicittadinanza.gov.it](http://www.redditicittadinanza.gov.it)** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite le credenziali **SPID** (informazioni sul sito [www.spid.gov.it](http://www.spid.gov.it))
- **Presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF)** e presso gli Istituti di Patronato (di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152).

## Quali documenti occorrono insieme alla domanda?

Al momento della domanda bisogna aver presentato la **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE, non occorre altra documentazione**. Sarà l'Inps ad associare l'ISEE alla domanda.

I cittadini di alcuni Stati non appartenenti alla UE devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana in conformità all'articolo 3 del DPR 445/2000, con specifico riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare.

## Cosa succede dopo aver presentato la domanda?

Il Reddito di cittadinanza è una misura volta a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e, quindi, dopo aver presentato domanda, il richiedente dovrà:

- a) attendere la comunicazione dell'Inps di accoglimento o rigetto, che arriverà tramite **e-mail** oppure **sms**, indicati dal richiedente nel modello di domanda
- b) in caso di accoglimento, attendere la successiva comunicazione di Poste Italiane in cui viene fissato l'appuntamento per **ritirare la Carta RdC** con relativo Pin. La carta è una soltanto ed è intestata al richiedente
- c) **entro 30 giorni** dalla comunicazione dell'Inps, tutti i componenti del nucleo familiare, se tenuti all'obbligo, devono presentare la **Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro** (DID).



## **Come si presenta la Dichiarazione di Immediata disponibilità al lavoro (DID)?**

La Dichiarazione di Immediata disponibilità al lavoro può essere presentata sulla piattaforma digitale dell'Anpal oppure con altre modalità (previste dal decreto legislativo n. 150/2015).

In alcuni casi, i beneficiari del Reddito sono convocati direttamente dai Centri per l'impiego, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Inps. Si tratta di soggetti in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- disoccupati da non più di due anni
- giovani di età inferiore a 26 anni
- beneficiari di NASPI oppure di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria
- che abbiano sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio attivo in corso di validità presso i centri per l'impiego (ex art. 20, d.lgs. n. 150/2015)
- che non abbiano sottoscritto un progetto personalizzato per il REI
- maggiorenni di età pari o inferiore a 29 anni (a prescindere dal possesso di tutti i requisiti precedenti).

## **Chi è escluso dalla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)?**

Non devono presentare la dichiarazione:

- minorenni
- beneficiari del Reddito di cittadinanza titolari di pensione diretta

- beneficiari della Pensione di cittadinanza
- soggetti di età pari o superiore a 65 anni di età
- componenti del nucleo familiare con disabilità (come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68), ossia disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33% accertato dall'INAIL, non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra. Tali soggetti possono comunque manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari delle offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e le tutele previste dalla legge.
- soggetti già occupati oppure che frequentano un regolare corso di studi.

Inoltre, possono essere **esonerati** dalla DID:

- i soggetti con carichi di cura, cosiddetti **caregiver**, se si occupano di familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE)
- coloro che frequentano corsi di formazione
- fattispecie ulteriori che saranno identificate in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 287/1997.

## Quali sono i requisiti economici e patrimoniali per accedere al Reddito di cittadinanza?

Il valore dell'ISEE deve essere inferiore a **9.360 euro**.

Il **nucleo familiare** del richiedente può possedere redditi e patrimoni ma entro i limiti previsti, come ad esempio:

- patrimonio immobiliare non oltre 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione
- patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro, incrementabili in base alla composizione del nucleo

**Tali requisiti sono verificati in automatico dall'Inps a partire dall'ISEE presentato.**

Per il possesso di beni durevoli, valgono le seguenti regole:

- **No** agli autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta
- **No** agli autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti
- **No** ai motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti
- **Si** agli autoveicoli e motoveicoli per persone disabili con agevolazione fiscale
- **No** a navi e imbarcazioni da diporto



## A quanto ammonta il beneficio economico?

Il beneficio economico sia per il Reddito di cittadinanza sia per la Pensione è dato dalla somma di una componente a integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l'affitto o per il mutuo (quota B), entrambe calcolate dalla procedura Inps sulla base delle informazioni rilevate dall'ISEE e presenti nel modello di domanda. Nello specifico:

- **La quota A**, ossia l'integrazione al reddito, può arrivare fino a un massimo di **6.000** euro annui in caso di Reddito di cittadinanza oppure di **7.560** euro in caso di Pensione. Viene calcolata tenendo conto del numero e della tipologia di componenti il nucleo (es. maggiorenni e minorenni, presenza di disabili gravi o non autosufficienti, come definiti ai fini ISEE).
- **La quota B**, in caso di affitto della casa di abitazione, non può essere superiore a **3.360** euro annui pari a **280** euro mensili per il Reddito di cittadinanza oppure fino a un massimo di **1.800** euro annui pari a **150** euro mensili per la Pensione. In caso di mutuo della casa di abitazione, la quota B è al massimo pari a **150** euro mensili sia per il Reddito sia per la Pensione di cittadinanza.

In ogni caso, complessivamente, non si potrà percepire un importo superiore alla soglia di euro **9.360** annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il reddito familiare, e un importo inferiore a **480** euro annui.

## **Come e quando avviene il pagamento?**

Una volta ritirata la Carta RdC presso l'Ufficio di Poste Italiane, la somma spettante come Reddito di cittadinanza è accreditata mensilmente e spendibile utilizzando la Carta.

La Pensione di cittadinanza, invece, può essere erogata con modalità diverse, mediante gli strumenti in uso per il pagamento delle pensioni.

## **Quanto dura il beneficio economico?**

Il Reddito di cittadinanza è riconosciuto per la durata di **18 mesi** ma occorre prestare attenzione a non incorrere in cause che ne comportano la decadenza. Può essere rinnovato per ulteriori 18 mesi previa sospensione di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista per la Pensione di cittadinanza che quindi si rinnova in automatico.

## **Se varia il nucleo familiare si perde il beneficio?**

Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall'attestazione ISEE in corso di validità è necessario ripresentare la DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione e anche una nuova domanda di Reddito o di Pensione di cittadinanza, pena la decadenza dal beneficio.

Se la variazione è dovuta a nascita o decesso di un componente occorrerà ripresentare solo la nuova DSU; non occorre rifare anche la domanda.

## **Il Reddito e la Pensione di cittadinanza sono compatibili con l'Indennità di disoccupazione (NASPI)?**

**Sì.** Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano percettori di NASPI.

## **Il Reddito e la Pensione di cittadinanza sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa?**

**Sì.** Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano lavoratori.

Tuttavia, in caso di attività lavorativa di uno o più componenti, se l'attività è iniziata nell'anno 2017, nell'anno 2018 o anche nei primi mesi del 2019 ed è in corso al momento di presentazione della domanda, occorre compilare il **modello Rdc/Pdc – Com Ridotto**, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Senza questo modello la domanda non potrà essere definita.

Se invece l'attività lavorativa è iniziata dopo la presentazione della domanda di Reddito di cittadinanza, e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni devono essere comunicate all'Inps, mediante il **modello Com Esteso**. L'Inps valuterà le condizioni per la permanenza del beneficio. La comunicazione può avvenire tramite i CAF convenzionati o anche gli Istituti di Patronato, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività di lavoro, pena la decadenza dal beneficio.

Tale disposizione vale sia riguardo al lavoro dipendente sia riguardo al lavoro autonomo e di impresa.

## **È prevista qualche agevolazione per l'impresa che assume?**

**Sì.** Le imprese che assumono un beneficiario di Reddito di cittadinanza nei primi 18 mesi di fruizione del beneficio ottengono un incentivo sotto forma di esonero contributivo non inferiore a 5 mesi e con un massimale di 780 euro mensili.

## **Il Reddito e la Pensione di cittadinanza sono compatibili con le prestazioni destinate agli invalidi civili?**

**Sì.** Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora uno o più componenti siano percettori delle prestazioni destinate agli invalidi civili.

## **In quali casi si perde il diritto al Reddito di cittadinanza?**

La decadenza dal beneficio è previsto, tra l'altro, nel caso in cui:

- manchi la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
- manchi la sottoscrizione del Patto per il lavoro oppure del Patto per l'inclusione sociale
- manchi la partecipazione alle iniziative formative o di riqualificazione
- non venga accettata nessuna delle tre offerte di lavoro congrua
- non si effettuino le comunicazioni previste in caso di variazioni di lavoro o del nucleo e non si presenti la nuova DSU



## Che tipo di sanzioni sono previste e in quali casi si applicano?

Nei casi più gravi, le sanzioni sono di carattere penale e comportano la **reclusione fino a 6 anni e la revoca immediata del Reddito e della Pensione di cittadinanza**, anche con l'obbligo di restituire tutto l'importo percepito.

Tali casi riguardano coloro che rendono dichiarazioni false o utilizzano documenti falsi, anche omettendo informazioni dovute.

Nello specifico, è punito con la **reclusione da 1 a 3 anni** colui che non comunica le variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, e altre informazioni che potrebbero comportare la revoca del beneficio o anche la sua riduzione.

Nel caso di **condanna definitiva il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di tutto quanto percepito** indebitamente e non potrà essere nuovamente ammesso al beneficio se non prima di dieci anni dalla condanna

Anche nel caso in cui l'Inps accerti la non corrispondenza al vero delle informazioni dichiarate, è prevista la revoca subito del beneficio e la restituzione di tutto quanto indebitamente percepito.



Aggiornato a maggio 2019

**www.inps.it**

**Contact center**

**803 164**

(gratuito da rete fissa)

**06 164 164**

da rete mobile

